



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
ALL RISK IMPIANTO  
FOTOVOLTAICO**

**CIG nr. 74408607EA**

La presente polizza è stipulata tra

<b>UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA</b>
<b>Piazza Carlo Rosselli 27/28</b>
<b>53100 Siena</b>
<b>C.F. 80007610522</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Agenzia di</b>
.
.

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.07.2018</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.07.2021</b>

Con scadenze dei periodi di  
assicurazione successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni 31/07</b>
-----------------------------------------

**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di Assicurazione.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio di polizza.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Assicuratori</b>	la Società di Assicurazioni.
<b>Broker:</b>	l'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla o dalle Imprese di Assicurazione.
<b>Atti di Terzi:</b>	scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalici di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina.
<b>Autoconsumo:</b>	il regime in cui tutta l'energia o una parte dell'energia prodotta dall'Impianto è destinata al consumo diretto per uso proprio da parte dell'utilizzatore dell'Impianto stesso.
<b>Conto Energia:</b>	nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica, tramite il quale il Gestore dei Servizi elettrici riconosce una tariffa incentivante.
<b>Contratto di Assistenza Tecnica:</b>	accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'Impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
<b>Dati:</b>	insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

<b>Decreto Ministeriale:</b>	Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2007 del 23/02/2007.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<b>Eventi naturali:</b>	terremoti, alluvioni, inondazioni, grandine, vento sotto forma di bufere, tempeste, trombe d'arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smottamento, cedimento del terreno.
<b>Fenomeno Elettrico:</b>	evento o causa esterna all'Impianto fotovoltaico che determina nell'Impianto stesso: 1)corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso); 2)variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti); 3)sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche); 4)arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'Impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).
<b>Franchigia:</b>	l'importo fisso, dedotto dall'ammontare del danno liquidabile, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
<b>Franchigia temporale:</b>	la parte di danno indennizzabile ai sensi di Polizza, espressa in numero di giorni di inattività successivi al Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>GR:</b>	Gestore della rete.
<b>GSE:</b>	Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.).

<b>Guasto Macchine:</b>	danni derivanti all'Impianto fotovoltaico da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica, compresi a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
<b>Impianto:</b>	Impianto fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, Inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, sistemi di allarme e antintrusione.
<b>Indennizzo/Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>Inverter:</b>	dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il Sinistro.
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Terrorismo:</b>	si intende qualsiasi atto, compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del **Contraente** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

**Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

**Art 3 - Durata e cessazione del contratto**

La durata del contratto, che verrà stipulato all' esito della presente procedura, è di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula.

La stazione appaltante potrà esercitare l'opzione di proroga, prima della scadenza del contratto, per un ulteriori sei mesi ovvero per il periodo di tempo strettamente necessario all' aggiudicazione del nuovo appalto. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all' esecuzione delle prestazioni previste negli atti di gara e nel contratto stessi prezzi , patti e condizioni ( art 106 comma 11 Dlgs 50/2016)

**Art. 4 - Pagamento del Premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto entro il 10 del mese successivo all'incasso medesimo, previa trattenuta del compenso provvigionale previsto in sede di gara.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

**Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 6 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (posta elettronica certificata, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 7 - Aggravamento del rischio**

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

#### **Art. 8 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di **Sinistro**, il **Contraente/Assicurato** deve darne avviso scritto, anche a mezzo telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza entro 30 giorni successivi da quando ne è venuto a conoscenza.

Il Contraente e l'Assicurato devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell'art. 1914 del C.C.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il **Contraente**.

#### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 13 – Efficacia dell'assicurazione**

L'Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- a) l'Impianto deve essere fissato agli appositi sostegni, collaudato, collegato alla rete e deve beneficiare degli incentivi riconosciuti dal "Conto Energia";
- b) l'Impianto deve avere superato tutte le verifiche imposte dal GSE riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dell'Impianto assicurato di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'Indennizzo.

#### **Art.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato [standard digitale aperto] tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;

- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate

#### **Art. 15 – Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla SI.B. Siena Brokers S.r.l. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla SI.B. Siena Brokers S.r.l. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 4 alla presente Polizza.

#### **Art. 16 – Clausola broker**

Alla Società SI.B. Siena Brokers S.r.l. in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. Conseguentemente il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker ha effetto liberatorio per l'Università nei confronti della Compagnia Assicuratrice ed impegna la Compagnia (ed in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicurate) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker SI.B. Siena Brokers S.r.l. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si da atto che:

— Ogni comunicazione effettuata al corrispondente .... si considererà come effettuata agli Assicuratori;

— Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente .... si considererà come effettuata dagli Assicuratori.

\_ Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente ... s'intenderà come fatta all'assicurato;

— Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente .... si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

#### **Art. 17 - Recesso in caso di Sinistro**

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte .

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

#### **Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### **SEZIONE A) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI**

#### **Art. A.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati all'Impianto assicurato, nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato, salvo quanto escluso.

Sono compresi i guasti all'Impianto assicurato per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di polizza.

#### **Art. A.2 – Esclusioni**

La Società non è obbligata in alcun caso per:

**a.** i danni verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine;
- 4) trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le parti di Impianto a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le parti di Impianto fisse;

salvo che il Contrante o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi:

**b.** i danni da:

- 5) atti di terzi in genere, come ad esempio scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti dolosi, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio, furto, rapina (se non quanto previsto nell'apposita estensione di garanzia);
- 6) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, malversazione;
- 7) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 8) guasti o rotture meccanici, elettrici ed elettronici dell'Impianto (se non quanto previsto nell'apposita estensione di garanzia);
- 9) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;
- 10) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni e qualità dell'Impianto; vizio di prodotto;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

**c.** i danni causati da o dovuti a:

- 11) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali o vegetali in genere, infiltrazione;
- 12) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
- 13) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- 14) difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- 15) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- 16) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- 17) inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'Impianto assicurato;
- 18) montaggio o smontaggio di Impianti, non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- 19) guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- 20) dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata;

- 21) mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell'Impianto assicurato;
- 22) difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
- 23) tubazioni o cavi non protetti da appositi manufatti;
- 24) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
- 25) aumento del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi e/o ordinanze; d. i danni a:
- 26) l'Impianto in genere prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- 27) le linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area in cui è installato l'Impianto.

#### **Art. A.3 – Delimitazioni**

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerata pertanto "singolo Sinistro", purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.

#### **Art. A.4 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. A.5 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

#### **Art. A.6 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o al Broker oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, nonché, in caso di furto o rapina, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o al Broker oppure alla Società.  
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile; Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
- c) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

#### **Art. A.7 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

#### **Art. A.8 – Valore dell'impianto e determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell'impianto assicurato, ossia il prezzo di listino o, in mancanza di quest'ultimo, il costo effettivo per la sostituzione con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato;
- nel caso di danno suscettibile di riparazione, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'Impianto danneggiato.

In entrambi i casi, la liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.

Si precisa che un danno si considera "non suscettibile" di riparazione quando le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'Impianto danneggiato eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo, considerando un Impianto uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento – relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato – e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo danneggiato.

La precedente determinazione del danno riguarda solo Impianti in funzione ed è valida a condizione che: a)

i danni si siano verificati entro 10 anni dalla data di costruzione;

b) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del Sinistro.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a) e b), si stima il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell'Impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'Impianto stesso, al netto del deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante. La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.

#### **Art. A.9 – Assicurazione Parziale**

Se dalle stime fatte con la norma che precede risulta che il valore dell'Impianto assicurato eccedeva al momento del Sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo di ricostruzione a nuovo dell'Impianto stesso.

#### **Art. A.10 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando di verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. A.11 – Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. A.6 – Obblighi in caso di Sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. A.8 – Valore dell'Impianto e determinazione del danno;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. A.10 – Procedura per la valutazione del danno – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. A.12 – Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C., per nessun motivo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della franchigia o dello Scoperto.

#### **Art. A.13 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla determinazione finale dell'importo dovuto con contestuale accordo con l'Assicurato, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. A.2.c – Esclusioni, numero 20).

#### **Art. A.14 Deroga alla regola proporzionale**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora detto limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. A.9 della Sez. A) Norme che regolano l'assicurazione dei danni diretti rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che il risarcimento non potrà superare la somma assicurata in polizza.

### **ESTENSIONI DI GARANZIA ATTI DI TERZI (COMPRESI FURTO E RAPINA)**

A parziale deroga dell'Art. A.2.b, Esclusioni numero 5), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Atti di Terzi.

Nel caso di furto o rapina è tuttavia condizione essenziale per l'indennizzabilità che il furto o la rapina siano avvenuti sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto assicurato è fissato. Pertanto il mancato

sganciamento e la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta l'applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 20%.

L'efficacia della presente Estensione di garanzia è inoltre subordinata alle seguenti condizioni considerate essenziali:

- per gli Impianti su fabbricati: devono essere installati su edifici abitati o, comunque, non abbandonati; inoltre la linea del tetto su cui è installato l'Impianto deve essere situata ad un'altezza non inferiore a 4,00 metri, ridotta a 3,50 metri per le abitazioni civili, dal suolo, o da superfici acquee, o da ripiani e simili accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di particolare agilità personale o di attrezzi, salvo che il fabbricato non si trovi in area recintata, con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 metri;
- per gli impianti su pensiline: l'Impianto deve essere situato ad un'altezza non inferiore a 3,50 metri dal suolo, o da superfici acquee, o da ripiani e simili accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego cioè di particolare agilità personale o di attrezzi, salvo che il fabbricato non si trovi in area recintata, con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 metri;
- per gli Impianti a terra: essi devono essere provvisti di apposita recinzione di altezza non inferiore a 2,50 metri, e di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.

L'assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta l'applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 20%.

Inoltre le installazioni a terra devono essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:

- tutte le viti o i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati, o devono avere la testa spaccata, o devono essere dotati di sistemi antisvitamento;
- tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- all'interno dei pannelli deve esservi la dotazione di un "chip" che consenta il riconoscimento dell'inverter; - l'Impianto deve essere dotato di un sistema antifurto di localizzazione GPS.

L'assenza o comunque la mancata operatività di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta l'applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 50%.

In ogni caso, relativamente ai danni causati all'Impianto da furto o rapina, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

In ogni caso, relativamente ai danni causati all'Impianto da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

## **GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO**

A parziale deroga dell'Art. A.2.b., Esclusioni numero 8), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Guasto alle macchine e Fenomeno Elettrico all'Impianto assicurato, collaudato e pronto all'uso al quale è destinato, causato da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono comunque esclusi i danni:

- attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'Impianto assicurato;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi non a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'Assicurato;
- relativi a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel

---

Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;

- causati da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- a moduli e componenti elettronici dell'Impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, e cioè:
  - controlli di funzionalità
  - manutenzione preventiva
  - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura
  - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

---

## SEZIONE B) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE ESERCIZIO

---

### Art. B.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza le perdite di introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito l'Impianto assicurato ai sensi della Sezione A) Norme che regolano l'Assicurazione Danni Diretti, nel luogo dove l'Impianto stesso è ubicato, a condizione che:

- tale Sinistro sia indennizzabile ai termini della Sezione A;
- l'Impianto sia collegato alla rete;
- l'Impianto sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;
- sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione un contratto di manutenzione con azienda specializzata che garantisca il "pronto intervento" in caso di mancato funzionamento dell'Impianto stesso. Tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile;

e salve le eccezioni di cui al successivo articolo Esclusioni.

### Art. B.2 – Esclusioni

La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell'inattività conseguente ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A) – Norme che regolano l'Assicurazione Danni Diretti della presente Polizza causato da:

- 1) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- 2) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- 3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell'Impianto distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;
- 4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti. La Società inoltre non indennizza: 5) penali, indennità o multe;
- 6) giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato.

La Società inoltre non indennizza le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- 7) maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali;
- 8) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli Impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- 9) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- 10) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione; 11) difetto di rendimento dell'Impianto o mancato raggiungimento delle performance attese.

### Art. B.3 – Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio

La somma assicurata deve corrispondere alla somma del prezzo di vendita al KWH contrattualizzato con il GR e del valore dell'incentivo al KWH erogato dal GSE, moltiplicata per il numero dei KWH/anno relativi alla produzione annua dell'Impianto.

La determinazione del danno indiretto all'Impianto assicurato viene effettuata come segue:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kwh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:

- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell'Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l'Impianto regolarmente funzionante, oppure
  - nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell'Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione:

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

1. il valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR.

L'indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1. e 2., moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto, al netto dei giorni indicati in scheda Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti quali franchigia temporale e con il limite massimo dei giorni indicati nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti quale Massimo periodo di indennizzo.

#### **Art. B.4 – Sospensione dell'Assicurazione**

In caso di inattività dell'Impianto per cause diverse da quelle previste dalla Polizza, l'Assicurazione è sospesa fino al momento della riattivazione dell'Impianto.

Quando l'inattività dell'Impianto è parziale, l'Assicurazione ha effetto limitatamente per la parte dell'Impianto che continua ad essere in attività.

#### **Art. B.5 – Periodo di Indennizzo**

Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima indicata nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti, al netto della Franchigia temporale riportata nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

#### **Art. B.6 – Autoconsumo**

A parziale deroga dell'art. B.3, nel caso in cui sussista Autoconsumo, la determinazione del danno da interruzione di esercizio dell'Impianto assicurato viene effettuata come segue:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:
- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell'Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l'Impianto regolarmente funzionante, oppure
  - nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell'Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione.

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

1. il valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con GR per la quota parte della produzione destinata alla vendita;
3. il prezzo di acquisto al kWh dovuto al GR per la quota parte della produzione destinata all'Autoconsumo. L'indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1., 2. e 3., moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto, al netto dei giorni indicati nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti quali Franchigia temporale e con il limite massimo dei giorni indicati nella scheda di polizza quale Massimo periodo di indennizzo.

---

## SEZIONE C) NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

---

### Art. C.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà ed all'uso dell'Impianto fotovoltaico. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

### Art. C.2 – Gestione delle vertenze di danno

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

### Art. C.3 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 2) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 3) da impiego di impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 4) a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- 5) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;
- 6) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi;
- 7) a condutture ed impianti sotterranei;
- 8) a cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; 9) da furto;
- 10) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, di impianti di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti, limitatamente alla parte di danno risarcibile superiore al 30% del massimale assicurato;
- 11) conseguenti ad errori nelle attività di progettazione degli impianti fotovoltaici;
- 12) provocati da soggetti diversi dalle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- 13) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- 14) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;

- 
- 15) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
  - 16) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
  - 17) derivanti da campi elettromagnetici;
  - 18) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, limitatamente alla parte di danno risarcibile superiore al 30% del massimale assicurato;
  - 19) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.

#### **Art. C.4 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a Responsabilità Illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

### SEZIONE D) SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La Società, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di Polizza, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
<b>SEZIONE DANNI DIRETTI</b>		
<b>Ogni e qualsiasi sinistro limitatamente ai danni a cose</b>		Franchigia € .250,00 per sinistro
<b>Eventi naturali</b>	70% della somma assicurata per sinistro e per anno	scoperto 10% minimo € 1.000 per sinistro
<b>Atti di Terzi</b>	50% della somma assicurata per sinistro e per anno	scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro
<b>Furto e rapina</b>		scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro
<b>Guasti macchine/Fenomeno elettrico</b>		scoperto 5% minimo € 500,00 per sinistro
<b>SEZIONE DANNI INDIRETTI</b>	Massimo risarcimento 90 giorni	Franchigia 3 giorni
<b>SEZIONE R.C.T.</b>	Massimale Euro 1.000.000,00	Franchigia € .500,00 per sinistro

### SEZIONE E) UBICAZIONI DEL RISCHIO, SOMME ASSICURATE E PREMI

PARTITA	DESCRIZIONE	SOMME ASSICURATE	PREMIO ANNUO LORDO
	<b>1 Impianto fotovoltaico installato sul tetto del fabbricato sito in Piazza Fratelli Rosselli composta da n° 220 pannelli n° 3 inverter con potenza nominale di 60,00 kWp energia prodotta in un anno 75.000 kWh</b>		
	Sezione Danni Diretti	€ 100.000,00	
	Sezione Danni Indiretti	€ 50.000,00	
	Sezione R.C.T.	€ 1.000.000,00	
<b>TOTALE</b>			

**Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**

---